

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2023, n. 0166/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso, in attuazione degli articoli 2, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Partenariato

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

- Art. 5 Progetti ammissibili
- Art. 6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Spese non ammissibili
- Art. 9 Documentazione della spesa art. 10 documentazione comprovante la realizzazione del progetto
- Art. 11 Ammontare dei contributi

CAPO IV TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 12 Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

- Art. 13 Cause di inammissibilità delle domande
Art. 14 Comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 Istruttoria delle domande
Art. 16 Commissione di valutazione
Art. 17 Criteri di valutazione e di priorità dei progetti
Art. 18 Graduatoria dei progetti ammissibili
Art. 19 Concessione ed erogazione anticipata dei contributi

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 20 Rendicontazione della spesa e relativa documentazione
Art. 21 Presentazione della rendicontazione
Art. 22 Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 23 Rideterminazione del contributo

CAPO VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Art. 24 Obblighi del beneficiario
Art. 25 Variazioni del progetto
Art. 26 Revoca del decreto di concessione

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Disposizione transitoria
Art. 28 Norma di rinvio
Art. 29 Entrata in vigore

- Allegato A Criteri di selezione dei progetti

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per la realizzazione di azioni in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) **esperienza nel settore di riferimento:** partecipazione, in qualità di capofila o partner, ad almeno due iniziative attinenti al tema della prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso¹. Tali iniziative sono realizzate nell'arco dei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - b) **firma digitale valida:** la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

Art. 3 (Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
- a) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
 - b) Università;
 - c) enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR n. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'articolo 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 (Partenariato)

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

4. Lo stesso soggetto, in qualità di partner, può partecipare alle medesime attività di cui all'articolo 5, una sola volta nell'anno solare di riferimento, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 5 (Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più delle seguenti attività attinenti al tema della prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso²:

- a) formazione e sensibilizzazione del territorio;
- b) formazione per operatori.

2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

2 bis. I progetti di cui al comma 1 si concludono entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.³

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto.

Art. 7

(Spese ammissibili)⁴

1. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di presentazione del rendiconto:

- a) spese di personale per la gestione del progetto finanziato, nella misura massima complessiva del 30 per cento del costo totale del progetto:
 - 1) coordinatore: le spese di coordinamento, sia in forma generale che specifica su determinate azioni, sono ammesse se imputate unicamente al soggetto richiedente. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il soggetto che svolge la funzione di coordinatore non può svolgere altre funzioni e non può rivestire la medesima funzione in altri progetti;
 - 2) assistente amministrativo: spese di gestione amministrativa e di contabilità, nonché di monitoraggio e qualsiasi altra spesa relativa agli aspetti amministrativi del progetto;
- b) spese per docenza e tutor, per il personale del comparto scuola si applicano i costi orari definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) spese per mediatori culturali;
- d) spese per relatori e studiosi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;
- e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale in attuazione del progetto;
- f) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, pubblicazioni o atti di convegni, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici;
- g) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per laboratori o per altre attività funzionali al progetto; spese per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli eventi o per le altre attività;
- h) spese per libri e piccole attrezzature;

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁴ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

- i) spese per forniture di servizi indispensabili per l'attuazione del progetto;
- j) spese per fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>;

2. Le spese di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono rispettivamente ammissibili nella misura del 15 per cento dell'importo del contributo.

3. Il personale di cui comma 1, lettere a), b), c) e d) è individuato in sede di presentazione della domanda.

Art. 8 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, doni e omaggi;
 - g) spese di rappresentanza.

Art. 9 (Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10 (Documentazione comprovante la realizzazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11
(Ammontare dei contributi)

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, sono compresi fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

CAPO IV
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12
(Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato⁵, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
- b) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;
- c) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;
- d) il cronoprogramma delle attività progettuali;
- e) in presenza di partner⁶, accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

Art. 13
(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- e) prive della documentazione indicata all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);

⁵ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 14

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15

(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

- a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);
- b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

Art. 16

(Commissione di valutazione)

1. I progetti di cui all'articolo 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Presidente e da due esperti con funzioni specialistiche individuati dal Direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17

(Criteri di valutazione e di priorità dei progetti)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata applicando i seguenti criteri di priorità nell'ordine indicato:

- a) impiego di mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 12 della legge regionale 9/2023;
- b) punteggio conseguito nel criterio 2 "Qualità della proposta progettuale";
- c) data di presentazione della domanda.⁷

Art. 18

(Graduatoria dei progetti ammissibili)

1. Con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.

1 bis. Sono ammesse in graduatoria le domande di contributo che, a seguito di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 17, raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 32 punti.⁸

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPR. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁸ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPR. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

Art. 19

(Concessione ed erogazione anticipata dei contributi)

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese, si applica l'articolo 39 della legge regionale 7/2000.⁹

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato¹⁰ e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, è presentata ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 22

(Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo)

⁹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24

(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
 - c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25
(Variazioni del progetto)

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26
(Revoca del decreto di concessione)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 21, commi 1 o 2;
 - c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 22, comma 2;
 - d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

n	Descrizione criterio	punteggio
1	Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner: 0 punti: nessun soggetto partner; 1 punti: un soggetto partner; 2 punti: due soggetti partner; 3 punti: oltre tre soggetti partner.	0 - 3
2	Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento. 0 punto: scarsa; 4 punti: sufficiente; 8 punti: discreta; 12 punti: buona; 16 punti: ottima;	0 – 16
3	Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste. 0 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 4 punti: discreta; 6 punti: buona; 8 punti: ottima;	0 – 8
4	Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto 1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: discreta; 4 punti: buona; 5 punti: ottima	1 - 5
5	Prodotti Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno.	0 - 3

* Allegato sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0147/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

	0 punti: nessun output; 1 punto: sufficiente; 2 punti discreta; 3 punti ottima.	
6	Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale. 0 punti: nessuna complementarietà; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima.	0 – 5
7	Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati). 0 punti: nessuna innovatività; 1 punto: sufficiente; 2 punti: discreta; 3 punti: buona.	0 – 3
8	Replicabilità Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale 0 punti: nessuna replicabilità; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima	0 - 5
	TOTALE	48